

COMUNE DI RAVELLO

PROVINCIA DI SALERNO

REGOLAMENTO COMUNALE

PER

L'APPLICAZIONE DELLA

TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

Approvato con delibere di C.C. n. 38 del 29.06.1994

Modificato con delibere di C.C. n. 13 del 30.03.01 - 08 del 03.04.2007 – n. 02 del 31.03.2009.

T I T O L O I

- ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

Art. 1

Istituzione della tassa

Ai sensi e per gli effetti del Capo III del Decreto Legislativo 15.11.1993 n.507, e successive modificazioni ed integrazioni, per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, a far tempo lo gennaio 1994 è istituita nel Comune di RAVELLO la tassa annuale in base a tariffa. La sua applicazione è disciplinata dal presente Regolamento.

Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio, nè essere inferiore al 50% dello stesso. Il costo complessivo viene determinato ai sensi dell'art.61 del D.Lgs. 507/1993.

Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto, dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana, un importo pari al 15% a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 2, 3o comma, numero 3 del D.P.R. n.915/82.

Art. 2

Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa

Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è svolto dal Comune in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.

Il perimetro del servizio, l'eventuale estensione ad insediamenti sparsi, la sua forma organizzativa e le modalità di effettuazione, sono stabiliti dal Regolamento Comunale per il servizio di nettezza urbana.

Nelle zone nelle quali non è effettuato il servizio di raccolta in regime di privativa la tassa è dovuta nelle seguenti misure, in relazione alla distanza del più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrica e di fatto servita:

- in misura pari al 40% della tariffa per distanze fino a 500 metri;
- in misura pari al 35% della tariffa per distanze da 500 metri e fino a 1000 metri;
- in misura pari al 30s della tariffa per distanze da 1000 metri e fino a 2000 metri;

Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti nei contenitori vicini.

La tassa è comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, detto servizio è attuato.

Se il servizio di raccolta, sebbene attivato, non è svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del Regolamento di nettezza urbana, relativamente alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura ridotta secondo quanto stabilito dal comma precedente.

Nelle zone esterne al centro abitato, nelle quali il normale servizio di raccolta sia limitato, secondo apposita deliberazione, a determinati periodi stagionali, la tassa è dovuta in relazione al periodo di esercizio del servizio.

L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo; qualora però il periodo di mancato svolgimento si protragga, determinando situazione di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalla competente Autorità Sanitaria, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, su richiesta documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.

Art. 3

Presupposto della tassa ed esclusioni

La tassa è dovuta per l'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti esistenti nelle zone del territorio comunale nelle quali il servizio è istituito ed attivato e comunque reso in via continuativa, nei modi previsti dal presente Regolamento e dal Regolamento di nettezza urbana.Per

l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona nella quale è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

Ai fini della determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Ai fini della determinazione della superficie non tassabile per le seguenti categorie produttive di rifiuti speciali, tossici o nocivi, si applicano, all'intera superficie sulla quale l'attività viene svolta, le seguenti percentuali di riduzione:

- officine meccaniche: riduzione del 20%; -studi dentistici: riduzione del 20%;
- lavanderie: riduzione del 20%;

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta una attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato estero.

Art. 4

Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo

La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali ed aree scoperte di cui all'art. 3 del presente Regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.

Per le parti comuni del condominio di cui all'art.1117 del Codice Civile che possono produrre rifiuti, qualora la relativa superficie non risulti indicata dai soggetti passivi nella denuncia originaria o di variazione, la tassa viene determinata aumentando la superficie dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio delle seguenti quote, in rapporto al numero dei condomini:

- del 10% per i condominii da 2 a 10 alloggi;
- dell'8% per i condominii da 11 a 20 alloggi;
- del 5% per i condominii da 21 alloggi ed oltre.

Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

Nei casi di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per quelle in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di quest'ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.

L'amministratore del condominio ed il soggetto responsabile del pagamento di cui al comma precedente sono obbligati a presentare all'Ufficio Tributi del Comune, entro il 20 gennaio di ciascun anno l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

Per le unità immobiliari adibite ad abitazioni locate occasionalmente e comunque per periodi inferiori a sei mesi, la tassa è dovuta dal proprietario.

Art. 5

Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.

Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore come previsto dall'articolo precedente.

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali ed area, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d'Ufficio.

TITOLII

TARIFFE, DETERMINAZIONE DELLA TASSA

Art. 6

Parametri

La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.

Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti.

Art. 7

Locali ed aree tassabili

Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.

Sono comunque da considerarsi tassabili, in via semplificativa, le superfici utili di:

- tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni dell'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, ecc.) e così pure quelli delle dipendenze anche se separate od interrate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, ecc.) escluse le stalle ed i fienili ad uso agricolo e le serre a terra;
- tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani, e comunque ad attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;
- tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticceria, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi, al mercato coperto, nonché le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabili per il perimetro esterno della cabina poggiante al suolo;
- tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
- tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto ed altre, parlatoi, dormitori, refettori, lavatori, ripostigli, dispense, bagni, ecc.) dei collegi istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico economiche e delle collettività in genere, scuole di ogni ordine e grado;
- tutti i vani, accessori e pertinenze, cosa come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti ed associazioni di patronato, delle unità sanitarie locali (escluse le superfici che per le loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali di cui al numero 2 del 4° comma dell'art. 2 del DPR N. 915/82), delle caserme, stazioni ecc.;

-tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani(sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini, ecc.).

Si considerano inoltre tassabili, con la sola esclusione delle aree di cui al successivo art. 8, tutte le aree comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti solidi urbani interni, ed in via esemplificativa:

- le aree adibite a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita, a parchi giochi, e alle rispettive attività e servizi connessi, in sostanza qualsiasi area sulla quale si svolga una attività privata idonea alla produzione di rifiuti solidi urbani interni;
- qualsiasi altra area scoperta, anche se accessorio o pertinenza di locali ed aree assoggettati a tassa, quale giardini e parcheggi privati;
- le superfici dei balconi e terrazzi.

Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

Art. 8

Locali ed aree non tassabili

In applicazione di quanto previsto all'art. 3, comma 2, del presente Regolamento, si considerano non tassabili, in quanto non produttivi di rifiuti, i seguenti locali ed aree:

- i locali riservati ad impianti tecnologici, ove non si abbia normalmente la presenza dell'uomo;
- le superfici utilizzate per attività sportive per le parti riservate ai soli praticanti; resta salva l'applicazione della tassa per le superfici utilizzate come servizi comunque non direttamente adibite ad attività sportive;
- le superfici e le parti di esse ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Art. 9

Computo delle superfici

La superficie tassabile è misurata per i locali al netto dei muri, per le aree sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

Le aree scoperte che costituiscono pertinenze od accessorio, a servizio delle abitazioni, sono computate per il 25% per la parte eccedente i mq. 100.

Le superfici ed aree scoperte, a servizio delle attività economiche, sono così computate:

- Aree operative, non coperte stabilmente, ove viene svolta attività di somministrazione, di vendita o di esposizione, computate al 50%;
- Parcheggi, solarium, aree a verde attrezzate, viali, altre pertinenze od accessori, o a qualsiasi uso adibite, con esclusione dell'area ornamentale non calpestabile e terreni con pratica agricola, computate al 25%;
- Attività di somministrazioni e commercio su aree pubbliche, computate al 100%;

Le aree esterne di ville - musei - aree archeologiche, aperti al pubblico e sottoposti a vincolo, quali viali, bagni, biglietteria e piccoli depositi connessi all'attività di visita, sono computate al 100%.

Le aree esterne utilizzate per attività sportive, sono computate al 100%.

Le riduzioni delle superfici sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo.

Art. 10

Tariffe per particolari condizioni di uso

La tariffa unitaria è ridotta del 20% per le abitazioni con unico occupante, purchè la superficie complessiva non superi i cento metri quadrati.

E' ridotta del 20% la tariffa per le abitazioni degli utenti che risiedono od abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale.

I coltivatori diretti che occupano la parte abitativa della costruzione rurale la riduzione è del 20%.

La riduzione tariffaria è applicata sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo. Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

Art. 11

Agevolazioni e riduzioni

Oltre alla riduzione di tariffa di cui all'articolo precedente, sono previste le seguenti riduzioni:

a) per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico, la tariffa unitaria viene ridotta di una percentuale pari al beneficio che gli investimenti producono al gestore del servizio. A tal fine, il responsabile del servizio, acquisita la documentazione dimostrativa delle spese sostenute, propone alla Giunta comunale, previa rigorosa valutazione tecnica, la soluzione tariffaria.

b) si procede parimenti al punto a) per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti siano tenuti a conferire al servizio pubblico rilevanti quantità di rifiuti che possono essere utilizzate per il recupero o riciclo, o come materie prime secondarie, dando luogo ad entrate per il gestore del servizio pubblico.

c) si procede parimenti ai punti a) e b) per le attività produttive, commerciali e di servizi, nonché per tutte le altre utenze anche domestiche, che dimostrino di aver effettuato, a spese proprie, la raccolta differenziata dei rifiuti o la separazione tra frazione secca con la frazione umida. In tali casi, compatibilmente con le previsioni di bilancio, la Giunta comunale potrà stabilire il rimborso sia percentuale che totale della somma spesa dall'utenza;

e) le abitazioni utilizzate da portatori di handicap, residenti, con invalidità del 100% è applicata una riduzione tariffaria del 50%;

In ogni caso il rimborso o la riduzione non potrà superare l'ammontare della somma iscritta a ruolo.

Sono esenti dalla tassa, oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi vigenti:

a) i locali ed aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;

b) i locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento;

c) le abitazioni di superficie tassabile non superiore a 50 metri quadri, utilizzate da persone di età superiore a 65 anni, sole o con coniuge pure in età superiore a 65 anni, quando gli stessi dichiarino di non possedere altri redditi al di fuori di quelli derivanti dalla pensione sociale INPS e di non essere proprietari di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito al di fuori dell'abitazione in oggetto;

d) le abitazioni utilizzate da persone residenti, di età superiore a 75 anni, sole o con coniuge pure in età superiore a 75 anni, il cui reddito complessivo, ai fini IRPEF, sia inferiore a € 7.500,00 annui;

e) i locale destinati a scuole materne, elementari e medie statali, fino all'applicazione della tariffa di cui al D.L.vo 22/1997;

Le riduzioni ed esenzioni di cui sopra sono concesse su domanda degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dall'anno successivo. Per le riduzioni previste ai punti a) e b) le domande, debitamente documentate, devono essere vagliate dal competente Ufficio del servizio di nettezza urbana per valutare l'effettivo vantaggio per il servizio stesso. Si applicano le disposizioni previste dall'ultimo comma dell'articolo precedente. Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni, e di richiedere la documentazione necessaria, per la verifica dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni.

Le predette esenzioni, stabilite ai sensi dell'art.67 del D.Lgs. 507/93, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Art. 11 bis

Fermo restando le disposizioni previste nell'articolo precedente, una apposita commissione consiliare valuterà casi eccezionali di esenzione o riduzione della tassa.

Detta commissione esprimerà parere consultivo da sottoporre all'esame della G.M. che assumerà le determinazioni del caso.

Art. 12

Classificazione dei locali ed aree

Agli effetti della determinazione delle tariffe, in applicazione del disposto dell'art.68, comma 2, del D.Lgs.507/93, i locali ed aree sono classificati nelle seguenti categorie secondo il loro uso e destinazione:

CATEGORIA I

Locali destinati ad abitazioni private e relative dipendenze.

Abitazione con attività di bed and breakfast.

Abitazioni con attività ricettive extra alberghiera non imprenditoriale.

CATEGORIA II

Locali destinati a studi professionali, agenzie di viaggio, di commercio, di rappresentanza, di cambio e simili, locali degli istituti di credito e assicurazione, dei servizi pubblici esercitati dall'industria privata, nonché degli studi fotografici.

CATEGORIA III

Locali destinati a negozi di qualsiasi genere, a magazzini di deposito o custodia per conto terzi, ad alberghi diurni e a istituti di igiene e bellezza, a lavanderie, a stirerie, a tintorie e servizi affini, compresi banchi a posteggio fisso, i posteggi fissi di biciclette, di autovetture e di vetture a trazione animale, purchè coperti.

CATEGORIA IV

Locali destinati ad alberghi, comprese le case di cura (con esclusione dei locali effettivamente a ciò destinati).

Abitazione con attività ricettiva extra alberghiera imprenditoriale.

CATEGORIA V

Locali destinati a ristoranti, a trattorie e osterie, a latterie, a pensioni, a locande, a bar, a pasticcerie, a sale de tè, a gelaterie e simili.

CATEGORIA VI

Locali destinati a teatro, a cinematografi, compresi quelli all'aperto, a circolo di ritrovo, a sale da gioco, a sale da ballo e ad altri divertimenti.

CATEGORIA VII

Locali destinati a istituti di educazione, di istruzione anche se sportive, dei collegi, di convitti ove si svolge attività di educazione ed istruzione, locali delle organizzazioni sindacali, politiche e dei partiti politici.

CATEGORIA VIII

Locali destinati a stabilimento industriali, a laboratorio artigiano, a magazzino e deposito per conto proprio quando non formino dipendenze di altri locali, ad autorimesse e autostazioni:

1)Locali destinati a magazzini e depositi ovvero alla cura e fermentazione e conservazione del prodotto (vengono qui comprese le cantine, i locali di depositi dell'industria casearia e simili, le autorimesse e magazzini generali);

2)Locali facenti parte di stabilimenti industriali e di laboratori artigiani destinati a:

- a) Uffici;
- b) Mense aziendali, spogliatoi, dormitori, stanze di allattamento, infermerie, etc.;
- c) Lavorazioni e trasformazioni delle materie;
- d) Locali destinati a negozi di barbieri, parrucchieri e pedicure;
- e) Locali di cui alla lett. d) ove viene svolta attività di vendita dei prodotti aumento del 100%.

CATEGORIA IX

Locali destinati ad uso uffici pubblici, locali degli istituti di ricovero e di religione, degli ospizi, delle caserme, nonché i vani degli istituti aventi scopo di assistenza e di beneficenza disciplinati dalla L. 17.7.1980, n. 6972, con esclusione dei locali di cui all'art. 25 della L. 20.3.1941, n. 366.

CATEGORIA X

- 1) Aree esterne di ville - musei - aree archeologiche, aperti al pubblico e sottoposti a vincolo, quali viali, bagni, biglietteria e piccoli depositi connessi all'attività di visita.
- 2) Aree esterne ed interne utilizzate per attività sportive.

Per i locali non compresi nelle voci di cui sopra, si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente.

Per le sole camere degli alberghi e delle attività ricettive imprenditoriali la tariffa applicata per la categoria IV è ridotta del 25%, la diversa applicazione tariffaria sarà effettuata dietro denuncia da parte dell'esercizio della superficie effettiva delle camere, distinta per ogni camera.

In sede di prima applicazione, la categoria X, qualora più favorevole al contribuente, e solo nel caso di attività di accertamento, sarà applicata anche per gli anni precedenti, con esclusione di sanzioni ed interessi.

Art. 13

Tassa giornaliera

Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita nel Comune di RAVELLO la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. E' temporaneo l'uso inferiore a 6 mesi non ricorrente.

La misura della tariffa è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, o voci di uso assimilabili per attitudine alla produzione di rifiuti, maggiorata del 500.

Il pagamento della tassa giornaliera, deve essere effettuato contestualmente al pagamento della tassa per occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche, con le modalità previste dall'art.50 del D.Lqs.507/93.

Il pagamento costituisce assolvimento dell'obbligo di denuncia. In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

E' prevista l'esenzione per le occupazioni occasionali _o comunque di breve durata dichiarate esenti dalla legge o dal Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

TITOL0III

DENUNCE - ACCERTAMENTI E RISCOSSIONI

Art. 14

Denunce

I soggetti tenuti al pagamento della tassa hanno l'obbligo di presentare al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali ed aree tassabili, redatta su appositi modello messi a disposizione dal Comune stesso.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi; in caso di variazione delle condizioni di tassabilità l'utente è tenuto a presentare nuova denuncia di variazione, nelle forme di cui al comma precedente.

La denuncia deve contenere l'esatta ubicazione del fabbricato, la superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e le loro ripartizioni interne, la data di inizio dell'occupazione e detenzione, gli elementi identificativi dei soggetti passivi; in particolare dovranno essere specificati: per le persone fisiche il

cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, domicilio, di tutti i componenti del nucleo familiare o dei coobbligati che occupano o detengono l'immobile a disposizione; per i soggetti diversi dalle persone fisiche la denominazione o esatta ragione sociale, il codice fiscale, la sede legale od effettiva, i dati identificativi e residenza dei rappresentanti legali delle persone che ne hanno la rappresentanza ed amministrazione.

La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. Della presentazione è rilasciata ricevuta da parte dell'Ufficio comunale. In caso di spedizione la denuncia si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

Art. _15 **Accertamento e controllo**

In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia, l'Ufficio comunale emette avviso di accertamento nel termine e con le modalità previste dall'art.71 del D.Lgs.507/93.

Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce, è in facoltà del Comune, ai sensi dell'art.73 del D.Lgs.507/93:

- rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti o documenti, compresi le planimetrie dei locali e delle aree occupate, ed a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifici da restituire debitamente sottoscritti; in caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di Polizia Urbana o i dipendenti dell'Ufficio comunale o il personale incaricato all'accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno 5 giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici;
- utilizzare atti **legittimamente acquisiti** ai fini di altro tributo;
- richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art.2729 del Codice Civile.

Art. _16 **Riscossione**

Gli importi dovuti per il tributo e relativi addizionali, accessori e sanzioni, liquidati sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di legge, sono iscritti in ruoli nominativi da formare secondo le disposizioni di cui all'art.72 del D.Lgs.507/93.

Gli importi sono arrotondati alle mille lire, per difetto se la frazione non è superiore a lire 500, per eccesso se è superiore.

Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi il Sindaco può concedere, per gravi motivi, la ripartizione fino ad otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto a ruolo è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi di mora in ragione del 7 per cento per ogni semestre o frazione di semestre.

Art. _17 **Rimborsi**

Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione Tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della Commissione Tributaria provinciale, il Servizio Tributi dispone lo sgravio o il rimborso entro 90 giorni.

Lo sgravio o il rimborso della tassa iscritta a ruolo, riconosciuta non dovuta per effetto della cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali o aree tassate, è disposto dal Servizio Tributi entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui all'art.64, comma 4, del

D.Lgs.507/93, da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

In ogni caso, per lo sgravio o rimborso di somme non dovute il contribuente deve presentare domanda, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento; lo sgravio o rimborso è disposto dal Comune entro 90 giorni dalla domanda.

Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi, calcolati nella misura del 7 per cento semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

Art. _18

Sanzioni

Per i casi di omessa, infedele, incompleta, inesatta, tardiva dichiarazione, per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionario, per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti dovuti o richiesti, si applicano le sanzioni previste dall'art.76 del D.Lgs.407/93.

Art. 19

Contenzioso

Dalla data di insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali di cui al D.Lgs. 31.12.1992 n.545 e al D.Lgs 31.12.1992 n.546, il ricorso contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, deve essere proposto alla Commissione Provinciale competente entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.

Fino a tale data il ricorso contro gli atti di accertamento e contro le risultanze del ruolo deve essere presentato al Dipartimento delle Entrate, Direzione Regionale Entrate della Campania Sezione staccata di Salerno.

Art. _20

Lotta all'evasione

Per assicurare una efficace lotta all'evasione gli uffici comunali dovranno organizzare il servizio come segue:

A_) UFFICIO TRIBUTI

- 1) Dovrà assicurare la conservazione delle denunce di cui al precedente art. 14 e di qualsiasi altro atto rilevante al fini della tassa, in apposita "cartella del contribuente".
- 2) La cartella di cui sopra dovrà essere conservata in apposito classificatore, raggruppata per via, in rigoroso ordine crescente della numerazione civica. In apposite sezioni del classificatore saranno raggruppate le cartelle per le quali debbono essere apportate, per qualsiasi motivo, variazioni al ruolo.
- 3) Dovrà essere impiantato uno schedario del contribuente le cui schede dovranno essere sempre tenute in ordine alfabetico e dovranno riportare i dati principali relativi all'utenza.

B) UFFICIO TECNICO - UFFICIO DI POLIZIA URBANA

Dovranno assicurare all'ufficio tributi, ogni possibile collaborazione.

C) UFFICIO AMMINISTRATIVO -LICENZE E AUTORIZZAZIONI

Dovrà assicurare gli adempimenti di cui alla precedente lettera B) in occasione del rilascio di qualsiasi nuova autorizzazione o licenza.

D) UFFICIO ANAGRAFE

Dovrà assicurare la tempestiva comunicazione, nelle forme che saranno concordate con l'Ufficio tributi, di tutti i movimenti anagrafici influenti ai fini della tassa.

Tutti gli uffici comunali, coordinati e sotto la responsabilità del Segretario Comunale, dovranno assicurare, per quanto di rispettiva competenza, il massimo impegno alla lotta all'evasione, nonchè di assistenza agli utenti.

Art. _21

Funzionario responsabile

La Giunta designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione _e i poteriper l'esercizio di ogni attività organizzativa e getionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

TITOL0 IV

DISPOSIZIONIFINALI

Art. _22

Disposizioni transitorie

Le disposizioni del presente Regolamento sono applicabili dalla data di entrata in vigore dello stesso, ad eccezione di quelle previste dagli art. 21 comma 3, art. 41 commi 2L 4L 5, art. 5, comma 3, art. 9 commi 2 e 3 che hanno decorrenza dal 1° gennaio 1995.

In sede di applicazione della nuova disciplina i soggetti obbligati al pagamento della tassa devono presentare le denunce ai sensi dell'art. 13, originarie, integrative o di variazione, entro il 30 settembre 1994.

Entro il medesimo termine devono essere presentate le eventuali richieste di acclamazione o di riduzione, nonchè l'elenco dovuto dagli amministratori dei condominii di cui all'art. 63, comma _4 del D.Lgs.507/93. le denunce hanno effetto, per la modifica delle condizioni di tassabilità, dal gennaio 1995.

La classificazione delle categorie tassabili, e l'attuazione nella determinazione delle tariffe dei criteri di commisurazione del tributo di cui all'art. 65 del D.Lgs. 507 93 saranno oggetto di nuova deliberazione regolamentare, da adottare entro il 31 ottobre 1995 per l'applicazione dal 1° gennaio 1996.

Art. _23

Abrogazioni

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Art. _24

Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del D.Lgs. 15.11.1993 n.ro 507 e successive modificazioni.